



Tribunale di Locri

Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

N. R.G. 45/2014

Il Giudice dell'esecuzione supplente, dott.ssa Mariagrazia Galati, letta la relazione trasmessa dal professionista delegato, dott. Oliva, in data 25.1.2024;

esaminato il fascicolo;

rilevato che ancora il prezzo di vendita per i due lotti garantisce un non irrisorio soddisfacimento del diritto di credito per almeno altri due tentativi di vendita;

ritenuto pertanto di dover rinnovare la delega al professionista già incaricato dato che – a parere dello scrivente – la valutazione ex art. 164 – bis disp. att. c.p.c. deve essere compiuta sull'intero compendio pignorato (a meno che non emergano degli elementi da cui si possa desumere che un particolare lotto non abbia mercato nemmeno per prezzi di poco superiori ai costi);

RINNOVA LA DELEGA

già conferita al dott. Domenico Oliva ai sensi dell'articolo 591 – bis c.p.c., confermando il predetto professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel provvedimento di delega del 09.11.2020, con le seguenti specificazioni e aggiunte:

- a) la delega riguarderà altri **due tentativi di vendita**;
- b) in ogni caso **la delega avrà termine** laddove non vengano posti in essere i due tentativi di vendita **entro dieci mesi** dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- c) il professionista delegato effettuerà due ribassi di un quinto rispetto al prezzo base per ogni tentativo di vendita che effettuerà;
- d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato (oltre che sul p.v.p. e sempre nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte), con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, mediante pubblicazione sui siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunalelocri.it (gestiti da Ediservice s.r.l.; email info.locri@ediservicesrl.it – tel. 0415369911 – fax 0415351923), e www.astalegale.net (gestito da Astalegale.net s.p.a.; email

procedure.locri@astalegale.net – fax. 039/3309896), con cura da parte della Ediservice s.r.l. dei servizi ed applicativi correlati alla pubblicazione sui siti internet (Asteannunci free press ed Aste Click, il quale prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati e sugli ulteriori portali correlati sia a livello nazionale che internazionale); il medesimo avviso verrà pubblicato inoltre su Newspaper Aste – Tribunale di Locri - a cura di Asta legale (vedi convenzione stipulata con il Trib. di Locri e circolare dd. 11.09.2020 emessa dai g.e.); la pubblicazione dell'avviso avrà luogo unitamente all'ordinanza di delega alla vendita (compreso il presente provvedimento) ed alla relazione di stima (con gli allegati di questa, senza dati sensibili); in particolare: l'attestato di avvenuta pubblicazione sui siti (comprensivo dei relativi costi) dovrà essere trasmesso al professionista delegato alla vendita/custode giudiziario dalla società che gestisce il servizio mediante fax, email o posta, o altra forma equipollente;

e) il dott. Oliva (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il "privilegio processuale" di cui all'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per tutti e tre gli esperimenti di vendita, che si liquida in € 101,00 per ciascun tentativo di vendita; per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell'avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) valgono le indicazioni di cui alla delega;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) negli avvisi di vendita dovrà essere inserita la specificazione che tutti i termini per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per il pagamento del fondo spese per provvedere agli adempimenti post-emissione del decreto di trasferimento non sono sospesi nel cd. periodo feriale perché non si tratta di termini processuali ma di termini sostanziali (cfr. Cass. Civ. n. 18421/2022).

Si comunichi alle parti e al custode-delegato.

Locri, 27.1.2024

Il g.e. supplente - *Mariagrazia Galati*